

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N. 7 del 23-03-2018**

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2018 - DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Baroni Mario	P	MICHELI EMANUELE	P
CUCCULELLI SAMUELE	P	FRANCIA LUANA	P
BRAGHETTI ROBERTO	P	Barboni Fabio	A
FERIOLI ANSOVINO	P	REVERSI GIUSEPPE	P
ANTONELLI STEFANO	A	CARNEVALI BARBARA	P
BENTIVOGLIO SERGIO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mario Baroni nella sua qualità di .

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE MARCELLO SANTOPADRE.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

SERGIO BENTIVOGLIO

LUANA FRANCA

GIUSEPPE REVERSI

La seduta è Pubblica

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA

Registro proposte 6

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto Legge che ha disposto lo slittamento al 31/03/2018 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, inizialmente stabilito della Legge di Bilancio 2017 al 28/02/2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 10 della legge 208 del 18/12/2015 (legge di stabilità 2016) il quale modifica la disciplina degli immobili assimilati all'abitazione principale **l'Imposta municipale propria (IMU)** in quanto recita *“All'articolo 13 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
- b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'[articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#)»;

- c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
- d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». “

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2018 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, con delibera di consiglio n. 12 del 07/04/2015 sono state azzerate le tariffe TASI per tutti gli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'esenzione per la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale disposta dal comma 14 dell'art. 1 della L. 208 del 28/12/2015 che recita “All'articolo [1](#) della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#):

a) al [comma 639](#), le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il [comma 669](#) è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo [13, comma 2](#), del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al [comma 678](#) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al [comma 681](#) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al [comma 688](#) ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al [comma 688](#), le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

-l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

-il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento ai criteri di determinazione :

a) delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATI gli eventi sismici del 2016 che hanno duramente colpito il territorio comunale per cui, alla data odierna, risulta ancora difficoltoso la determinazione precisa delle utenze inagibili;

CONSIDERATO che nella legge 19 del 27/02/2017 di conversione del dl 244/2016, è previsto il ristoro delle minori entrate per i comuni inseriti negli elenchi della legge 229/2016;

RITENUTO, comunque, necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, che si ritiene opportuno riproporre come il piano finanziario 2017, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

Tabella 1 – Costi generali del servizio

SERVIZIO	SPECIFICHE	COSTO (€)
Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche	<i>Operatore ecologico n.1</i>	26.988,58
	<i>Operatore ecologico n.2 (80%)</i>	16.628,52
Servizi accertamento e riscossione	<i>Servizi</i>	5.544,54
	<i>Personale</i>	6.320,44
Altri costi (campagna informativa)		607,20
Licenze software e studio tariffe	<i>Godimento beni di terzi</i>	587,73
	<i>Altri costi</i>	976,00
Costi per materiale di consumo, cancelleria, elettricità, gas, postali	<i>Materie di consumo e merci</i>	1.587,07
	<i>Servizi</i>	1.500,00
	<i>Altri costi</i>	1.150,00
TOTALE		61.890,08

Tabella 2 – Costi variabili del servizio

SERVIZIO	SPECIFICHE	COSTO (€)
Costi di raccolta e trasporto RSU	<i>Materie di consumo e merci</i>	2.708,40
	<i>Servizi</i>	702,55
	<i>Personale</i>	14.372,46
	<i>Oneri diversi</i>	153,28
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	<i>Materie di consumo e merci</i>	546,13
	<i>Servizi</i>	10.968,66
	<i>Godimento beni di terzi</i>	18,83
	<i>Personale</i>	1.640,49
	<i>Oneri diversi</i>	2.077,81
Costi della Raccolta differenziata	<i>Materie di consumo e merci</i>	8.046,37
	<i>Servizi</i>	3.850,15

	<i>Personale</i>	32.356,39
	<i>Oneri diversi</i>	429,96
Contributo CONAI (a dedurre)		-2.358,41
Costi tratt.e smalt.ingombranti da Centro raccolta	<i>Materie di consumo e merci</i>	122,57
	<i>Servizi</i>	958,09
	<i>Godimento beni di terzi</i>	1,36
	<i>Personale</i>	574,89
	<i>Oneri diversi</i>	18,21
Costi trattam.rifiuti avviati compostaggio	<i>Materie di consumo e merci</i>	1.092,98
	<i>Servizi</i>	3.794,47
	<i>Godimento beni di terzi</i>	30,59
	<i>Personale</i>	1.921,86
	<i>Oneri diversi</i>	94,75
Ammortamento mezzi e attrezzature		26.000,29
Fondo crediti di dubbia esigibilità		8.463,88
Gestione spazzatrice	<i>Materie di consumo e merci</i>	1.500,00
	<i>Servizi</i>	1.850,00
Costo gestione associata discarica loc. Sfercia		4.500,00
Costo amministrativo del personale che segue l'organizzazione del servizio		21.301,35
TOTALE		147.738,36

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento

politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO quindi che, ai sensi dell'art. 1, comma 652, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che tale deroga è valida anche per l'anno 2018;

CONSIDERATO che per la definizione delle tariffe TARI occorre approvare il piano finanziario e le fasce di utenza ;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI ai sensi del comma 12 quater dell'art 4 del D.L. 66/2014 convertito dalla L. 89/2014, sono stabilite per il solo 2014 nelle date del 16/10/2014 e 16/12/2014, la TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

TRIBUTO	ACCONTO	SALDO
IMU	16/06/2018	17/12/2018
TARI	30/07/2018	30/11/2018

CONSIDERATO che in base all'art. 48 commi 10 bis e 11 "La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato" e che

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo".

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC composto dai regolamenti per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati;

RICHIAMATO l'art. 18 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio finanziario;

PROPONE

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

3. Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 – 4 - per mille
 Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9,0 per mille di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi.

4. Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

si conferma quanto disposto con delibera di consiglio n. 8 del 28/04/2016 con la quale si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

5. Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare il Piano finanziario per l'anno 2018 redatto, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti

– *Costi generali del servizio*

SERVIZIO	SPECIFICHE	COSTO (€)
Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche	<i>Operatore ecologico n.1</i>	26.988,58
	<i>Operatore ecologico n.2 (80%)</i>	16.628,52
Servizi accertamento e riscossione	<i>Servizi</i>	5.544,54
	<i>Personale</i>	6.320,44
Altri costi (campagna informativa)		607,20
Licenze software e studio tariffe	<i>Godimento beni di terzi</i>	587,73
	<i>Altri costi</i>	976,00
Costi per materiale di consumo, cancelleria, elettricità, gas, postali	<i>Materie di consumo e merci</i>	1.587,07
	<i>Servizi</i>	1.500,00
	<i>Altri costi</i>	1.150,00
TOTALE		61.890,08

– *Costi variabili del servizio*

SERVIZIO	SPECIFICHE	COSTO (€)
Costi di raccolta e trasporto RSU	<i>Materie di consumo e merci</i>	2.708,40
	<i>Servizi</i>	702,55
	<i>Personale</i>	14.372,46
	<i>Oneri diversi</i>	153,28
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	<i>Materie di consumo e merci</i>	546,13
	<i>Servizi</i>	10.968,66
	<i>Godimento beni di terzi</i>	18,83
	<i>Personale</i>	1.640,49
	<i>Oneri diversi</i>	2.077,81
Costi della Raccolta differenziata	<i>Materie di consumo e merci</i>	8.046,37
	<i>Servizi</i>	3.850,15
	<i>Personale</i>	32.356,39
	<i>Oneri diversi</i>	429,96
Contributo CONAI (a dedurre)		-2.358,41
Costi tratt.e smalt.ingombranti da Centro raccolta	<i>Materie di consumo e merci</i>	122,57

	Servizi	958,09
	Godimento beni di terzi	1,36
	Personale	574,89
	Oneri diversi	18,21
Costi trattam.rifiuti avviati compostaggio	Materie di consumo e merci	1.092,98
	Servizi	3.794,47
	Godimento beni di terzi	30,59
	Personale	1.921,86
	Oneri diversi	94,75
Ammortamento mezzi e attrezzature		26.000,29
Fondo crediti di dubbia esigibilità		8.463,88
Gestione spazzatrice	Materie di consumo e merci	1.500,00
	Servizi	1.850,00
Costo gestione associata discarica loc. Sfercia		4.500,00
Costo amministrativo del personale che segue l'organizzazione del servizio		21.301,35
TOTALE		147.738,36

Ripartizione dei costi tra macro-categorie di utenza

– Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	75,39%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	24,61%

<i>Dato 2014 - 2015</i>	
Ut. domestiche	78,00%
Ut. non domestiche	22,00%

– Ripartizione del gettito tra macro-categorie

Gettito	Totale	Importo utenze domestiche	Importo utenze non domestiche
Tariffa fissa	65.136,18	49.109,41	16.026,77
Tariffa variabile	155.492,26	117.233,37	38.258,89
Totale UD e UND	220.628,44	166.342,78	54.285,66

Il Comune di Muccia ha ritenuto di associare alle utenze "non occupate" un numero di occupanti fisso:

Numero occupanti per le utenze domestiche tenute a disposizione (da 1 a > 5)	2
--	----------

Resta ferma la possibilità per il Comune, così come per il contribuente, di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da eventuali prove contrarie che siano documentabili e giustifichino il distacco dai valori appena definiti.

Tariffa utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF _{ud} (€/mq)	TV _{ud} (€/mq)	T _{ud} (€/mq)
FASCIA A	1	0,50	1,02	1,52
FASCIA B	2	0,50	1,17	1,67
FASCIA C	3	0,50	1,29	1,79
FASCIA D	4	0,50	1,37	1,87
FASCIA E	>4	0,50	1,42	1,92

Tariffa utenze non domestiche

Attività Produttive	TF _{und} (€/mq)	TV _{und} (€/mq)	T _{und} (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,45	0,29	0,74
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	0,45	0,29	0,74
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,45	0,29	0,74
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	0,45	0,73	1,18
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,45	0,68	1,13
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,45	0,68	1,13
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,45	1,82	2,27
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,91	1,36
9 - Discoteche, night club	0,45	0,91	1,36
10 - Negozi di generi alimentari	0,45	2,28	2,73
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,45	1,14	1,59
12 - Negozi di beni durevoli	0,45	1,14	1,59
13 - Attività artigianali tipo botteghe	0,45	1,14	1,59
14 - Ospedali, case di cura e riposo	0,45	0,91	1,36
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,45	5,12	5,57
16 - Bar, caffè, pasticceria	0,45	2,85	3,30
17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	0,45	4,10	4,55
18 - Banchi di mercato genere alimentari	0,45	2,28	2,73
19 - Banchi di mercato beni durevoli	0,45	0,91	1,36

6. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TRIBUTO	ACCONTO	SALDO
IMU	16/06/2018	17/12/2018

TARI	30/07/2018	30/11/2018
-------------	-------------------	-------------------

7. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
8. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
9. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
variazioni**

PARERE DI Regolarita' tecnica

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Muccia, 23-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Mario Baroni)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.

Muccia, 23-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Mario Baroni)

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto dell'odierno ordine del giorno "**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2018 – DETERMINAZIONE TARIFFE**" illustrando il documento istruttorio sopra riportato.

Il Sindaco Presidente al termine della relazione dichiara aperta la discussione.

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione avente l'oggetto di cui sopra invitando i sigg. consiglieri a votare per alzata di mano in forma palese per ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 9

Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udita la relazione del Sindaco Presidente del Consiglio;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Amministrativi – contabili e tecnici;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

- Di approvare il sopra riportato documento istruttorio come redatto dal responsabile del servizio.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con apposta votazione per alzata di mano in forma palese di ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 9

Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARCELLO SANTOPADRE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 19-04-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-03-2018 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARCELLO SANTOPADRE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Muccia, 19-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MARCELLO SANTOPADRE)